

**TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL  
"CONTRATTO DI QUARTIERE, VIA G. DI VITTORIO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, IN COMUNE DI  
LISSONE (MB)" APPROVATO CON D.P.G.R. 28/02/2007 N. 1848 E SUCCESSIVAMENTE  
INTEGRATO CON D.A.R. 15/01/2016 N. 333 E D.A.R. 26/02/2020 N. 499  
(testo coordinato)**

tra

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, qui rappresentata dall'Assessore alle Casa e Housing Sociale Paolo Franco;

il **COMUNE DI LISSONE**, con sede in Lissone, Via Gramsci n. 21, qui rappresentato dal Sindaco Laura Borella;

**L'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE, COMO, MONZA BRIANZA E BUSTO ARSIZIO** (di seguito "ALER "), con sede in Varese, via Monte Rosa n. 21, qui rappresentata dal Presidente Stefano Cavallin;

**VISTI**

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42;
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d), che individua tra le funzioni di competenza della Regione la realizzazione di piani e programmi d'intervento a carattere regionale finalizzati ad incrementare l'offerta abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure per contrastare l'emergenza abitativa;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di programma;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" e il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6

“Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19”;

- il d.p.g.r. 28 febbraio 2007, n. 1848 di approvazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del “Contratto di Quartiere, via G. Di Vittorio, via Martiri della Libertà, in Comune di Lissone (MB)”;
- l'Atto di Fusione per incorporazione repertorio n. 78612 del 1° dicembre 2014 tra l'A.L.E.R. Varese (A.L.E.R. incorporante) e le A.L.E.R. di Como, Busto Arsizio e Monza e Brianza (A.L.E.R. incorporate);
- il d.a.r. 15 gennaio 2016, n. 333 di approvazione del Primo Atto Aggiuntivo al sopracitato Accordo di Programma;
- il d.a.r. 26 febbraio 2020, n. 499 di approvazione del Secondo Atto Aggiuntivo al sopracitato Accordo di Programma;
- il d.p.g.r. n. 49 del 5 luglio 2023 di delega all'Assessore regionale Casa e Casa e Housing Sociale allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti agli Accordi di Programma in materia di Casa e Housing Sociale, tra cui l'Accordo in oggetto;

#### **PREMESSO CHE**

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 5 ottobre 2023, ha messo a punto una proposta condivisa di aggiornamento dell'Accordo di Programma, rimandandone l'approvazione al Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello stesso Accordo di programma;
- il Collegio di Vigilanza, con procedura scritta conclusa in data 16 novembre 2023, ha condiviso di approvare il seguente Terzo atto Integrativo dell'Accordo di Programma, che integra le modifiche definite con i precedenti Atti Integrativi andando a costituire atto sostitutivo dei precedenti.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

## **si conviene e si stipula quanto segue**

### **1. Finalità dell'Accordo di Programma**

Finalità del presente Accordo di Programma (nel prosieguo denominato Accordo) è la realizzazione del programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere in Comune di Lissone (MI) denominato "via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà", risultato idoneo al bando di cui alla d.g.r. n. VII/19799 del 10 dicembre 2004: "Programma Regionale "Contratti di quartiere": avviso per la presentazione delle proposte" e ammesso a cofinanziamento regionale con d.d. n. 10036 del 29 giugno 2005, concedendo l'importo di cofinanziamento al Comune di Lissone di € 16.200.000,00 .

### **2. Contenuti del programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere**

2.1 Il Contratto di Quartiere prevede interventi e azioni, anche mediante il coinvolgimento degli abitanti, finalizzati alla riqualificazione sociale e edilizia del Quartiere di via G. di Vittorio – via Martiri della Libertà in Comune di Lissone, nonché incrementa la dotazione infrastrutturale, prevedendo, allo stesso tempo, misure ed interventi per favorire l'integrazione sociale e l'occupazione.

2.2 Il programma di interventi e azioni sociali del Contratto di Quartiere è contenuto e descritto nella scheda identificativa allegata all'Accordo, facente parte integrante dello stesso (Allegato A). In particolare nella scheda sono contenuti l'individuazione delle problematiche cui il programma intende rispondere, gli obiettivi ed i risultati da raggiungere, le metodologie utilizzate per coinvolgere gli abitanti nella definizione degli obiettivi, le opere e le azioni sociali previste, il nominativo del Responsabile del Contratto di Quartiere, il prospetto riassuntivo del numero e della tipologia di alloggi interessati, completo delle superfici utili totali, non residenziali e complessive, il costo convenzionale, il quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del contratto, i costi a carico di ciascun soggetto aderente al contratto, l'importo del cofinanziamento richiesto e la sua articolazione nel tempo, le risorse da ascrivere ad altri canali di cofinanziamento pubblico e privato, i tempi previsti per l'inizio e la conclusione di ciascun progetto e azione e le loro interrelazioni programmatico – temporali.

### **3. Copertura finanziaria e piano dei costi**

3.1 La copertura finanziaria degli interventi oggetto di cofinanziamento è garantita dai finanziamenti riportati nella seguente tabella 1:

**Tabella 1: consistenza dei cofinanziamenti**

<b>Fonti</b>	<b>Valori (€)</b>
Regione Lombardia	18.774.063,28
Comune di Lissone	2.902.303,35
ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio	5.247.017,15
Privati	3.774.272,71
Costo complessivo	<b>30.697.656,49</b>

3.2 Nella scheda identificativa, Allegato A, sono indicati i costi di progettazione e di realizzazione degli interventi atti alla realizzazione del Contratto di Quartiere ed il dettaglio dei finanziamenti a tale scopo attivati;

3.3 Le opere previste nel Contratto di Quartiere, e finanziate dal presente Accordo sono le seguenti:

<b>Cod. Opera</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione</b>
1.01	"Rinnovo del patrimonio ERP, mediante la realizzazione di 42 nuovi alloggi"	concluso
1.02	"Riqualificazione e rinnovo del patrimonio ERP mediante interventi di demolizione e ricostruzione di ristrutturazione di 139 alloggi" (modificato in "Rinnovo del patrimonio ERP, mediante la realizzazione di 84 nuovi alloggi", con I Atto Integrativo)	concluso
1.03	"Riqualificazione patrimonio ERP, mediante interventi di ristrutturazione di 52 alloggi" (introdotto da I Atto Integrativo e stralciato da II Atto Integrativo, per introdurre opere 1.04 e 1.05)	stralciato da II Atto Integrativo
1.04	"Demolizione e nuova costruzione F4 - 12 alloggi" (introdotto da II Atto Integrativo)	<b>in corso</b>
1.05	"Ristrutturazione F5 – 20 alloggi" (introdotto da II Atto Integrativo)	concluso
2.01	"Interventi finalizzati a migliorare la funzionalità del contesto urbano interessato dal Contratto di Quartiere, mediante la realizzazione di aree verdi attrezzate, piazze e spazi di relazione, percorsi ciclabili e parcheggi al servizio delle attività pubbliche e private"	<b>in corso</b>

2.02	"Realizzazione di un centro civico a servizio del quartiere (uffici comunale, biblioteca/emeroteca, spazi per i giovani e per le associazioni)"	stralciato da I Atto Integrativo
2.03	"Realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione e di gestione del calore a servizio degli edifici interni al perimetro del Contratto di Quartiere, con possibilità di estensione anche agli edifici circostanti"	concluso
2.04	"Realizzazione di una palestra polifunzionale a servizio della scuola e dell'intero quartiere (da I Atto Integrativo: Realizzazione di un palazzetto polifunzionale a servizio dell'intero quartiere e della città)"	concluso
3.01	"Realizzazione di autorimesse private interrato a servizio del quartiere, da attuarsi mediante la creazione di una o più cooperative di residenti"	stralciato da I Atto Integrativo
3.02	"Realizzazione di 75 alloggi di edilizia convenzionata da parte di soggetto privato, secondo i principi della bio-edilizia, del risparmio energetico e della domotica"	stralciato da I Atto Integrativo
3.03	"Realizzazione di un centro commerciale di quartiere, mediante intervento di riqualificazione/demolizione della struttura esistente, con la creazione di una struttura commerciale integrata con le funzioni urbane di quartiere (centro civico, residenza, aree verdi)"	stralciato da I Atto Integrativo
3.04	"Ristrutturazione del centro civico di quartiere per la realizzazione di attività connesse alla coesione e all'accompagnamento sociale" (introdotto da I Atto Integrativo)	stralciato da III Atto Integrativo
3.05	"Demolizione di parte dell'edificio a stecca"	concluso
4.01	"Attività ed iniziative sociali a sostegno dell'intero Contratto di Quartiere (coinvolgimento dei residenti, monitoraggio ed aggiornamento dello stato di attuazione del Contratto di Quartiere, approccio integrato e coordinato con i bisogni ed i servizi per i residenti, attività e servizi finalizzati ad incrementare i livelli di integrazione sociale e di occupazione) – Progettazione partecipata, Mobilità, Street Art"	<b>in corso</b>
4.02	"Apertura di uno sportello per le attività industriali e artigianali, finalizzato ad incrementare le opportunità occupazionali e formative dei residenti, in collaborazione con le organizzazioni sindacali"	stralciato da II Atto Integrativo

#### 4. Cronoprogramma delle iniziative previste dal Contratto di Quartiere

Il Cronoprogramma delle opere e delle azioni previste dal Contratto di Quartiere, di cui all'Allegato B, stabilisce i tempi di realizzazione delle attività funzionali alla realizzazione del presente Accordo di cui costituisce parte integrante.

## **5. Impegni dei soggetti sottoscrittori**

5.1 I sottoscrittori del presente Accordo nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegnano a:

5.1.1 adempiere ai compiti a loro assegnati nel presente Accordo nel rispetto delle modalità e dei tempi dallo stesso fissati;

5.1.2 utilizzare forme di tempestiva collaborazione e di stretto coordinamento, ricorrendo in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo o agli accordi previsti dalla vigente normativa statale e regionale;

5.1.3 assicurare il rispetto del programma di attuazione del Contratto di Quartiere, monitorato attraverso la verifica semestrale dello stato di avanzamento degli interventi, secondo le modalità previste dal presente Accordo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

5.1.4 attivare ed utilizzare integralmente ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi;

5.1.5 rimuovere ogni ostacolo procedurale in tutte le fasi procedurali di realizzazione degli interventi, impegnandosi nella sollecita attuazione dei provvedimenti e delle iniziative assunte, assicurando comunque ogni possibile azione per il rispetto dei tempi e dei programmi assegnati;

5.1.6 riconoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, i compiti di coordinamento e di vigilanza come meglio descritti all'art. 8;

5.1.7 procedere alla verifica dello stato di attuazione del contratto stesso in occasione dell'aggiornamento della scheda di monitoraggio di cui all'art. 11, comma 11, del Contratto di Quartiere e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

5.1.8 adottare, se necessario, gli aggiornamenti dell'Accordo stesso mediante sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi.

5.2 Comune di Lissone:

a) redige la scheda identificativa del Contratto di Quartiere dove sono riportati gli interventi che dovranno essere realizzati;

b) predispone e approva i progetti definitivi di tutte le opere costituenti il contratto e conclude la progettazione delle azioni sociali previste dal contratto nella tempistica indicata sul cronoprogramma di cui all'Allegato A, modulo C;

- c) nomina il Responsabile del Contratto di Quartiere, con i compiti di cui al successivo art. 9;
- d) nomina i responsabili dei singoli interventi di cui è attuatore;
- e) garantisce le destinazioni d'uso degli immobili oggetto d'intervento, ai sensi del presente Accordo.

#### 5.3 ALER:

- a) in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente Accordo, coordina l'attuazione dei lavori indicati nella scheda identificativa di cui all'Allegato A;
- b) nomina i responsabili dei singoli interventi di cui è attuatore.

#### 5.4 Regione Lombardia:

- a) si impegna, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso nella scheda identificativa allegata al presente Accordo, ad erogare i finanziamenti di importo complessivo pari a euro 18.774.063,28 a favore del Comune di Lissone e di ALER di Varese, secondo le modalità di cui al seguente art. 12;
- b) nomina quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Giuseppe di Raimondo, Direttore Generale Casa e Housing Sociale.

### **6. Collegio di vigilanza**

6.1 Il Collegio di vigilanza è presieduto dall'Assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune di Lissone o suo delegato e dal Presidente dell'ALER o suo delegato.

6.2 Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo e ne interpreta le norme di attuazione. Inoltre, al Collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) Individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alle loro rimozioni;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo;
- d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

- e) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo;
- f) proporre e adottare le misure individuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo o altre che ritenesse più opportune, per risolvere le controversie, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nell'Accordo e la riprogrammazione delle relative risorse;
- g) autorizzare, secondo le procedure previste dalla L.R.2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche a carattere finanziario dell'Accordo e non incidano sulle previsioni del Piano di Governo del territorio o del Piano regolatore vigente.

## **7. Segreteria tecnica**

La Segreteria Tecnica è composta da funzionari degli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di vigilanza e con la collaborazione del Responsabile del Contratto di Quartiere svolge i compiti assegnategli dalla l.r. del 14 marzo 2003 n. 2.

La Segreteria Tecnica è coordinata dal dirigente responsabile della Struttura regionale competente per materia.

## **8. Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**

8.1 Regione Lombardia individua quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, Giuseppe di Raimondo, Direttore generale della Direzione Generale Casa e Housing Sociale.

8.2 Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) attestare la coerenza del progetto definitivo del contratto con il Programma Regionale "Contratti di Quartiere" del 10 dicembre 2004 D.G.R. n. VII/19799;
- d) promuovere, di concerto con il Responsabile del Contratto di Quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo e dai soggetti attuatori;



- e) assicurare l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12, necessari all'erogazione dei cofinanziamenti;
- f) procedere in ogni caso alla puntuale verifica della programmazione e dell'avanzamento degli interventi, che risultino in ritardo, rispetto alle previsioni di cui al cronoprogramma contenuto nella scheda identificativa allegata all'Accordo;
- g) adottare le procedure di cui all'art. 13, in caso di ritardo, inerzia o inadempienze;
- h) dichiarare, a conclusione delle procedure di cui all'art. 13 la disponibilità delle risorse non utilizzate, assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, di revoca e/o di rimodulazione degli interventi, attraverso la predisposizione di atto integrativo dell'Accordo, in conformità all'art. 6, comma 2, lettera e);
- i) decidere in merito a quanto previsto al successivo art. 11, comma 6;
- j) Verificare l'attività di monitoraggio, svolta dal Responsabile del Contratto di Quartiere, in conformità a quanto previsto agli artt. 12 e 13;
- k) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo ai sensi dell'art.15, comma 3.

## **9. Responsabile del Contratto di Quartiere**

Il Responsabile del Contratto di Quartiere, di cui all'art. 5 del bando regionale per la presentazione delle proposte, in nome e per conto del Comune di Lissone, ha il compito di:

- a) organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto di Quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste dal contratto stesso;
- b) garantire la piena congruenza di ciascuna opera o azione sociale con gli obiettivi dichiarati nel contratto, nonché con le altre opere o azioni sociali dallo stesso previste;
- c) fissare scadenze e modalità, con le quali i responsabili di intervento devono predisporre gli atti di loro competenza, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la redazione dell'aggiornamento della scheda di monitoraggio del contratto;
- d) presiedere il "Comitato per il Contratto di Quartiere", previsto all'art. 5 del bando regionale;
- e) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti che hanno aderito al Contratto di Quartiere, attuando tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;

f) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ostacoli tecnico-amministrativi, che ritardino o impediscano l'attuazione del contratto o di parti di esso;

g) redigere e trasmettere al Responsabile per l'attuazione dell'Accordo, entro trenta giorni dalle scadenze fissate all'art. 11, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio del Contratto di Quartiere unitamente ad informazioni inerenti eventuali progetti non più attivabili o non completabili e la conseguente quantificazione delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca o di rimodulazione da parte del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

## **10. Responsabile dell'intervento**

10.1. Il soggetto responsabile di ciascun intervento compreso nel Contratto di quartiere è il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 ovvero, nel caso il procedimento riguardi la realizzazione di lavori pubblici, il Responsabile unico del procedimento; al soggetto responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste dalla Legge 241/1990 e dall'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono attribuiti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo finalizzato alla completa realizzazione dell'intervento, attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità di realizzazione degli interventi;

b) organizzare, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo per la completa realizzazione dell'intervento;

c) collaborare con il Responsabile del Contratto di Quartiere nello svolgimento degli adempimenti di cui all'art. precedente, per quanto di propria competenza;

d) aggiornare tempestivamente, nel rispetto dei termini fissati dall'art. 11 e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Contratto di Quartiere in attuazione dell'art. 9 lettera c), la scheda di monitoraggio ed il quadro economico dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso; trasmetterla al Responsabile del Contratto di Quartiere , unitamente ad una relazione in merito alle azioni di verifica svolte, ai risultati ottenuti, agli ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'intervento ed alle eventuali iniziative correttive assunte e/o da assumere.

## **11. Attuazione e monitoraggio dell'Accordo di Programma**

11.1 Rispetto alla proposta di Contratto di Quartiere ammessa a cofinanziamento, descritta nella scheda identificativa allegata, nella fase di elaborazione dei progetti definitivi è data facoltà di apportare variazioni al dettaglio della stesse, anche al fine di consentire il recepimento di istanze derivate dallo sviluppo della progettazione partecipata.

11.2 Sono da considerare elementi vincolanti e immodificabili per l'attuazione del Contratto:

- a) il raggiungimento dei risultati per ciascuna modalità di intervento, nel rispetto delle consistenze dichiarate per ciascuna di esse ed espresse dalle superfici utili riconoscibili ovvero dalle superfici utili e/o degli elementi tecnici interessati, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'elenco delle opere infrastrutturali e delle opere non cofinanziate;
- c) le finalità e gli obiettivi dichiarati per le azioni sociali;
- d) l'entità del cofinanziamento attribuito all'intero contratto inteso quale valore massimo delle risorse messe a disposizione dall'Accordo per l'attuazione del contratto;
- e) il rapporto tra il cofinanziamento per le opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e le opere infrastrutturali, contenuto nella proposta di Contratto di Quartiere approvata, da intendersi come minimo raggiungibile.

11.3 Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare l'elenco delle opere contenute nel Contratto, il Responsabile del Contratto di Quartiere dovrà sottoporre al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo motivata proposta che:

- a) non modifichi l'importo complessivo dei cofinanziamenti stanziati per il Contratto di Quartiere in oggetto;
- b) non diminuisca il rapporto tra i cofinanziamenti per le opere inerenti il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e quelli per le opere infrastrutturali;
- c) consenta il raggiungimento dei risultati previsti dal Contratto.

Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo decide circa l'accettazione delle modifiche proposte in relazione alla coerenza tra le stesse ed i contenuti del bando, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

11.4 Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare l'elenco delle azioni previste, il Responsabile del Contratto dovrà sottoporre al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo motivata proposta che attesti la coerenza tra

le modifiche proposte ed i contenuti del bando. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo decide l'accettazione delle modifiche proposte in relazione alla coerenza tra le stesse ed i contenuti del bando, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

11.5 Il Comune di Lissone deve redigere ed approvare i progetti definitivi delle opere costituenti il contratto e concludere la progettazione delle azioni sociali previste dal contratto secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma di cui all'Allegato A. Le opere e le azioni previste dal Contratto di Quartiere sono riportate nella corrispondente scheda identificativa redatta dal Comune in conformità a quanto disposto nel precedente art. 5 comma 2 lettera a);

11.6 Il mancato adempimento di quanto richiamato nel precedente comma 5 comporta la decadenza del cofinanziamento, previa attivazione delle procedure di cui all'art. 13;

11.7 Per ogni opera o azione costituenti il Contratto di Quartiere specificata nella scheda identificativa, a documentazione dell'avvenuto adempimento di cui al precedente comma 5, entro 30 giorni dal termine previsto dallo stesso comma, il Responsabile del Contratto di Quartiere trasmette alla Regione Lombardia i seguenti documenti in un'unica soluzione:

- a) Nel caso di opera edilizia, la delibera di approvazione dei progetti definitivi dell'opera ed il relativo progetto allegato e, in caso di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità mediante forme di partenariato pubblico privato (PPP) prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), uno studio di fattibilità economico- finanziaria relativo al progetto di PPP" (modificato da I Atto Integrativo);
- b) Nel caso di azione sociale, la delibera di approvazione del progetto relativo all'azione ed il relativo progetto allegato;
- c) la rendicontazione in merito alle metodologie di progettazione partecipata utilizzate ed agli esiti delle stesse nonché agli sviluppi successivi;
- d) l'aggiornamento della scheda identificativa del contratto a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi comprendente in particolare il cronoprogramma del singolo intervento e l'andamento previsionale della spesa e, per le opere ammesse a cofinanziamento, i modelli di verifica dell'entità del cofinanziamento ed i quadri economici.

11.8 La trasmissione documentale di cui al comma precedente, lettera d) va integrata con la trasmissione informatica;

11.9 Sulla base degli atti prodotti dal Responsabile del Contratto di Quartiere a completamento della fase di progettazione definitiva di ciascuna opera, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ridetermina, verificata la coerenza dei progetti definitivi con

la documentazione approvata col presente Accordo, l'entità del cofinanziamento da erogare per l'opera medesima.

11.10 Il monitoraggio semestrale dell'Accordo di Programma è effettuato dal Responsabile del Contratto di Quartiere alle scadenze temporali del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

11.11 Il monitoraggio è trasmesso entro 30 giorni dal Responsabile del Contratto di Quartiere alla Regione Lombardia attraverso l'aggiornamento della 'scheda di monitoraggio' degli interventi effettuati, che sarà appositamente approntata dalla Regione Lombardia, indicante altresì la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. L'indicazione delle spese sostenute è da riferirsi ai periodi 1° gennaio-30 giugno ovvero 1 luglio-31 dicembre, a liquidazione sia dei lavori sia degli oneri accessori con riferimento a ciascun intervento. Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate al punto 8.4.1. del bando e dettagliate nel quadro economico, prodotto in occasione dell'approvazione del progetto definitivo. A tale adempimento è subordinata l'erogazione delle rate di cofinanziamento.

11.12 Qualora nel semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un intervento, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi delle opere; in tal caso alla scheda identificativa deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. A tale adempimento è subordinata l'erogazione della rata di saldo relativa all'intervento considerato, fatti salvi gli adempimenti di cui ai successivi commi 14 e 15.

11.13 Analogamente, a conclusione delle azioni di progettazione partecipata, l'aggiornamento della scheda di monitoraggio deve contenere la rendicontazione delle spese sostenute per la stessa.

11.14 A conclusione di tutti gli interventi costituenti il contratto, il Responsabile del contratto presenta a Regione Lombardia una relazione in merito all'avvenuto raggiungimento dei risultati previsti dal contratto stesso.

11.15 A seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente comma 12, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) determina l'importo definitivo del cofinanziamento relativo all'opera collaudata;
- b) verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo;
- c) liquida la rata di saldo, se dovuta.

## **12. Modalità di erogazione dei cofinanziamenti regionali**

12.1 Regione Lombardia cofinanzia il Contratto di Quartiere attraverso pagamenti semestrali destinati al Comune di Lissone o Aler Varese per un importo totale pari a 18.774.063,28, a partire dalla scadenza semestrale successiva al completamento della fase di progettazione definitiva per ciascuna opera, di cui all'art. 11, comma 9.

12.2 Il cofinanziamento regionale relativo a ciascuna opera è subordinato alle risultanze del monitoraggio semestrale dell'effettivo stato di attuazione del Contratto di Quartiere.

12.3 La rata semestrale di cofinanziamento da erogare è determinata, per ciascuna opera, sulla base dell'importo risultante dall'andamento previsionale della spesa, contenuto nell'aggiornamento della scheda di monitoraggio e relativo al semestre successivo alla data di monitoraggio. Tale importo deve essere rettificato, tenendo conto dell'andamento effettivo della spesa, rendicontato nell'aggiornamento della scheda di monitoraggio e riferito al semestre precedente.

12.4 La Regione Lombardia entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo eroga al Comune di Lissone l'intero cofinanziamento relativo alle azioni di progettazione partecipata in un'unica soluzione e per un importo pari a quello dichiarato nella scheda identificativa allegata all'Accordo.

12.5 Regione Lombardia eroga le rate di cofinanziamento semestrale relativo all'attuazione delle opere contenute nel Contratto di Quartiere entro 60 giorni dalla data di presentazione della scheda di monitoraggio.

12.6 Regione Lombardia eroga le rate di cofinanziamento semestrale relative all'attuazione delle opere contenute nel Contratto di Quartiere entro 90 giorni, nel caso in cui entro il semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un intervento e sia stata presentata la relativa scheda di rendicontazione.

12.7 Regione Lombardia procede ad erogare le rate di cofinanziamento maturate fino al raggiungimento di un importo pari all'80% di quello determinato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

12.8 La rata di cofinanziamento a saldo è erogata, se dovuta, a seguito dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dall'art. 11 commi 12 e 15. La rata di saldo relativa all'ultimo intervento oggetto di cofinanziamento pervenuto a collaudo è erogata a seguito della presentazione della relazione di cui all'art. 11 comma 14.

12.9 Il cofinanziamento per opera, rideterminato a seguito delle verifiche di cui all'art. 11 comma 15, sarà erogato per intero a condizione che non risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in sede di collaudo.

12.10 Nel caso in cui il cofinanziamento, rideterminato a seguito delle verifiche di cui all'art. 11 comma 15, risulti maggiore dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati in

sede di collaudo, la somma complessivamente erogata coprirà integralmente i costi stessi. Le quote di cofinanziamento eccedenti e non erogabili potranno essere destinate alla realizzazione di nuove opere integrative o migliorative a quelle già previste dal Contratto, ai fini dell'ottenimento degli obiettivi del Contratto stesso: tale inserimento dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo e verrà formalizzato attraverso l'aggiornamento della scheda identificativa allegata all'Accordo.

12.11 Il verificarsi di inerzie, ritardi e inadempienze determina la sospensione dell'erogazione delle rate di cofinanziamento, secondo quanto specificato all'art. 13 comma 2. Il verificarsi di questa fattispecie determina, nel caso di intervento cofinanziato, la sospensione dell'erogazione del cofinanziamento e la verifica della programmazione; nel caso di intervento non cofinanziato, la deduzione dalle rate di cofinanziamento maturate di un importo pari alla differenza tra spesa prevista e spesa effettiva. Anche in questo caso si procede alla verifica della programmazione.

12.12 Con il presente Accordo il Comune di Lissone autorizza il trasferimento diretto di rate di cofinanziamento da Regione Lombardia all'A.L.E.R. Varese per le opere di cui A.L.E.R. Varese è soggetto attuatore.

12.13 Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità mediante forme di partenariato pubblico privato" (PPP) la rata semestrale sarà erogata da Regione Lombardia al Comune sulla base delle modalità di pagamento stabilite nel Contratto sottoscritto dal Comune e il soggetto attuatore. Inoltre, in caso di PPP in leasing, il mancato riscatto finale dell'opera da parte del Comune determina la restituzione, in un'unica rata senza interessi, del cofinanziamento ricevuto da Regione Lombardia, così come stabilito dall'art. 7.3 del Bando attuativo approvato con DGR n. VII/19799 del 10/12/2004" (aggiunto da I Atto Integrativo).

### **13. Inerzie, ritardi, inadempienze**

13.1 L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostativa, riferite alle attività previste nel presente Accordo e rilevate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, costituiscono a tutti gli effetti fattispecie di inadempimento.

13.2 Per ogni intervento o azione costituente il Contratto di Quartiere, costituisce ritardo anche il verificarsi per due semestri anche non consecutivi del mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto, rilevato in occasione del monitoraggio semestrale. Il mancato raggiungimento dell'avanzamento previsto è rilevabile dall'aggiornamento semestrale della scheda di monitoraggio come differenza tra avanzamento effettivo della spesa ed avanzamento previsto dal progetto definitivo.

13.3 Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, rilevate le situazioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'erogazione della rata di cofinanziamento, richiesta con l'aggiornamento della scheda di monitoraggio del contratto, secondo le modalità descritte all'art. 12 comma 11, e attiva le seguenti iniziative:

- a) nel caso di ritardo, inerzia o inadempienze, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto inadempiente, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempienza siano imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato;
- b) il soggetto inadempiente è tenuto a far conoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti;
- c) in caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, con una proposta motivata, individua le misure da adottare da parte di ciascun soggetto coinvolto, nel rispetto del proprio ordinamento, al fine di surrogare il Responsabile del Contratto di Quartiere inadempiente;
- d) ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, Regione Lombardia avvia le procedure per la revoca del cofinanziamento in ragione della titolarità dei fondi;
- e) la revoca del cofinanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitori e per i danni arrecati, nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti;
- f) nel caso in cui l'inadempienza di una o di più soggetti partecipanti all'Accordo comprometta in tutto o in parte l'attuazione del Contratto di Quartiere, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute per studi, progetti e attività inerenti il contratto medesimo.

#### **14. Controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'articolo 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.



Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

## **15. Modificazioni e integrazioni**

15.1 L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo.

15.2 Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive dell'Accordo, la stessa, previa istruttoria da parte della segreteria tecnica, viene approvata dal Collegio di vigilanza.

15.3 Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione degli interventi compresi nell'Accordo, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo che ne dà comunicazione al Collegio di vigilanza.

## **16. Disposizioni generali e finali**

16.1 Il presente Accordo è vigente fino al completamento del Contratto di Quartiere proposto;

16.2 L'Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alla Casa e Housing Sociale, allo scopo delegato con D.P.G.R. n. 49 del 5 luglio 2023 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

16.3 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'Allegato A, modulo C.

16.4 Le opere previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della L.R. 2/2003.

## **17. Documenti integrativi dell'Accordo di Programma**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti Allegati:

- Allegato A - Scheda identificativa aggiornata del Contratto di Quartiere, di cui al comma 2 dell'articolo 2 dell'Accordo di programma;
- Allegato B - Cronoprogramma aggiornato del Contratto di Quartiere;
- Allegato C - Planimetria aggiornata del Contratto di Quartiere

**Letto, approvato e sottoscritto**

Per la **REGIONE LOMBARDIA:**

L'Assessore alla Casa e Housing Sociale:

PAOLO FRANCO

Per il **COMUNE DI LISSONE:**

Il Sindaco

LAURA BORRELLA

Per **ALER DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA E BUSTO ARSIZIO:**

Il Presidente

STEFANO CAVALLIN